



Raccolta
Sig. Direttore @
Il personale 06/02/2018

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Prot. n.

Roma, 05 FEB. 2018

m_dg - GDAP
PÙ - 0042341 - 05/02/2018

Al Sig. Capo del Dipartimento
Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Provveditori Regionali A.P.
(per la massima diffusione nell'ambito dei distretti di competenza)

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Responsabili dei Settori
dell'Ufficio dell'Organizzazione e
delle Relazioni dell'Ufficio
del Capo del Dipartimento

A tutti i Dirigenti e Funzionari (ora Dirigenti) in servizio presso il Dipartimento affinché portino a conoscenza di tutto il personale, il contenuto della presente.

S E D E



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA GRUPPO OPERATIVO MOBILE
06 FEB 2018
Prot. N° 1304/AL.L

OGGETTO: uso di social network da parte del personale dell'Amministrazione. Applicazione della circolare n. 3660/6110 del 20 febbraio 2015.

Provengono, da più parti, notizie relative ad un utilizzo dei social network da parte del personale dell'amministrazione penitenziaria, non sempre in linea con le indicazioni offerte da questo Dipartimento con la circolare in oggetto indicata.

Tale indebita proliferazione di immagini spesso rende determinabili, da una platea di utenti aperta e non facilmente controllabile, dati sensibili appartenenti al personale ed agli uffici presso cui esso presta servizio. E' del tutto evidente, inoltre, che le medesime immagini possono essere strumentalizzate attraverso un impiego non consono alle finalità istituzionali e, talvolta, anche all'insaputa del personale medesimo.

In particolare, sono state rilevate, soprattutto in *Facebook*, numerose foto di personale di Polizia penitenziaria in uniforme, spesso con le armi di ordinanza, con l'indicazione del luogo di servizio e le generalità del dipendente (nome e cognome).

Ciò premesso, al fine di evitare situazioni di pregiudizio per il decoro e l'autorevolezza del Corpo e di rischio di un uso distorto delle immagini, che taluni comportamenti di eccessiva esposizione mediatica possono arrecare, si richiama al rigoroso rispetto il contenuto della circolare n. 3660/6110 del 20 febbraio 2015 (allegato "1").

Si raccomanda la massima diffusione e l'esatta osservanza delle disposizioni richiamate.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Marco Del Guado

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO X TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

- 7 FEB. 2018

Prot. Entrata 482-RCST



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

CIRCOLARE

3660/6110



GDAP-0061158-2015

PL-C.DAP-1a08-20/02/2015-0061158-2015

Ai Sigg. Direttori Generali

Al Sig. Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
penitenziari e degli Uffici di esecuzione penale esterna

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento

Al Sig. Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Al Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Loro Sedi

Oggetto: Precisazioni sull'uso dei social network da parte del personale dell'Amministrazione

§1. L'avvento e la crescente diffusione dei servizi di social network segnalano un cambiamento radicale nell'accessibilità pubblica di dati ed informazioni, secondo modalità (su iniziativa degli stessi utenti ed in base al loro consenso) e misure sinora sconosciute,

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Uffici distrettuali del Capo di P.A. penitenziaria





Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

soprattutto alla luce dell'evoluzione tecnologica e produttiva dei mezzi e sistemi di comunicazione, attraverso cui esprimere opinioni, commenti a fatti, critiche e proposte.

§2. Assimilando i mezzi di diffusione del pensiero dei social network (*facebook, twitter, whatsApp, blog, chat e forum di discussione*), alle dichiarazioni rese dal lavoratore a mezzo degli strumenti tradizionali di comunicazione pubblica del pensiero (giornali, radio, televisione) si ricorda che il diritto di manifestazione del pensiero e di critica in costanza del rapporto di lavoro soggiace a determinati limiti, esplicitazioni dei doveri di fedeltà, di riservatezza ed adesione ai valori ed alla missione istituzionale dell'Amministrazione, che incombono al lavoratore in quanto deducibili nella prestazione lavorativa medesima, attinenti a:

- a) continenza verbale (correttezza espressiva);
- b) continenza sostanziale (verità dei fatti);
- c) rilevanza sociale delle dichiarazioni, rispetto allo status del dichiarante e alla sua platea di riferimento.

Allorchè il "profilo privacy" scelto e adottato dal lavoratore consente la visualizzazione dei suoi "post", commenti, video e foto, anche ad una cerchia di utenti aperta e sostanzialmente indeterminabile, il dipendente (soprattutto quando fa emergere dal profilo il proprio status ossia la condizione di appartenente all'Amministrazione ma non solo) soggiace a valutazioni di ordine deontologico ed ad azioni di responsabilità disciplinare quando integri una lesione del rapporto fiduciario che lega il dipendente all'Amministrazione, con evidenti profili di violazione della riservatezza e danno all'immagine, alla continuità e regolarità dell'azione dell'Amministrazione¹.

§3. A tal proposito, si rammentano i doveri cui sono tenuti i dipendenti pubblici, penitenziari in particolare per quel ci occupa, rinvenibili nei codici deontologici di comportamento per ciascuna categoria professionale di appartenenza e che possono essere brevemente sintetizzati nei:

- 3.1) il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. Tra cui, l'art. 2, co.

¹ Non deve essere trascurato, infatti, anche l'elevato rischio di rivelare più informazioni personali di quanto si creda; come ad esempio, le immagini riprodotte possono trasformarsi in identificatori biometrici universali all'interno di una rete ed anche attraverso più reti, che possono mettere a repentaglio la sicurezza della stessa Amministrazione.

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Servizio disciplinari del Corpo di Polizia penitenziaria



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

3. "Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti."; l'art. 10. "Comportamento nei rapporti privati. 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione."; l'art. 11 "Comportamento in servizio. co. 3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione; l'art. 12, co. 2. "Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione";
- 3.2) il d.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, all'art. 10. "Norme generali di condotta. 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizio un comportamento improntato a professionalità, imparzialità e cortesia e mantiene una condotta irrepreensibile, operando con senso di responsabilità ed astenendosi altresì da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali. 2. Il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni."
- 3.3) la Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006 sulle Regole Penitenziarie Europee, ai punti 72 e ss.: "72.1. Gli istituti penitenziari devono essere gestiti in un contesto etico che sottolinei l'obbligo di trattare tutti i detenuti con umanità e di rispettare la dignità inerente ad ogni essere umano. 2. Il personale deve avere un'idea chiara dello scopo perseguito dal sistema penitenziario. La direzione deve indicare la via da seguire per raggiungere in modo efficace tale scopo. 3. I doveri del personale vanno oltre quelli di semplice sorveglianza e devono tener conto della necessità di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti dopo la loro scarcerazione, attraverso un programma positivo di presa in carico e di assistenza. 4. Il personale deve eseguire il proprio lavoro rispettando norme professionali e personali di elevato livello. 73. Le autorità

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Sezione disciplina del Corpo di polizia penitenziaria

3



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

penitenziarie devono riservare una grande importanza al rispetto delle Regole per il personale. 74. La gestione dei rapporti tra personale a diretto contatto con i detenuti e questi ultimi deve essere oggetto di un'attenzione particolare. 75. Il personale, in ogni circostanza, svolge i suoi compiti e si comporta in modo tale che il suo esempio eserciti un'influenza positiva sui detenuti e susciti il loro rispetto."

Le precisazioni fin qui svolte vogliono invitare le LL.SS.II. ad ogni premura nel trasmettere al personale i segni dell'attenzione e delle attese riposte ai loro comportamenti dalla nostra Amministrazione.

Confido e saluto cordialmente.

Il Capo del Dipartimento
Santi Consolo

Procuratore Generale del Reame e della Formazione
Uffizio disciplina del Corpo di Polizia penitenziaria